

Decreto federale concernente il credito d'impegno per contributi d'investimento a favore di impianti per il traffico merci privati negli anni 2025–2028

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 8 capoverso 7 della legge del 25 settembre 2015² sul trasporto di merci (LTM);

visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 2008³ sul trasferimento del traffico merci (LTrasf);

visto l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 1985⁴

concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁵,

decreta:

Art. 1

¹ Per i contributi d'investimento a favore di impianti per il trasbordo di merci nel traffico combinato (TC) e di binari di raccordo è approvato un credito d'impegno di 185 milioni di franchi per gli anni 2025–2028.

² Il credito d'impegno serve al finanziamento della costruzione, dell'ampliamento e del rinnovo di:

- a. impianti di trasbordo TC e binari di raccordo in Svizzera conformi alla concezione del trasporto di merci per ferrovia di cui all'articolo 3 LTM;
- b. impianti di trasbordo TC all'estero necessari per il raggiungimento dell'obiettivo di trasferimento di cui all'articolo 3 LTrasf;
- c. impianti portuali per il trasbordo di merci nel TC.

Art. 2 Stime del rincaro

L'importo del credito d'impegno si fonda sull'indice svizzero dei prezzi al consumo di marzo 2023 (pari a 106,0 punti; dicembre 2020 = 100 punti) e sulle seguenti stime del rincaro:

- a. 2025: +1,2 per cento;

¹ RS 101

² RS 742.41

³ RS 740.1

⁴ RS 725.116.2

⁵ FF 2024 ...

- b. 2026: +1,0 per cento;
- c. 2027: +1,0 per cento;
- d. 2028: +1,0 per cento.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.